

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI

STATUTO

TITOLO I

Art.1

(Costituzione - Disciplina della rappresentatività, titolarità deleghe e contributi sindacali)

1 - E' costituito, come previsto dallo Statuto della Federazione CONFSAL-UNSA aderente alla CONFSAL (Confederazione Generale Sindacati Autonomi lavoratori) il Coordinamento Nazionale del Ministero per i Beni e Attività Culturali, denominato **CONFSAL/UNSA COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI**.

2- Il Coordinamento Nazionale Beni Culturali gode di autonomia organizzativa in seno alla Federazione CONFSAL- UNSA e verrà dotato di un proprio regolamento.

3- Il Coordinamento Nazionale Beni Culturali associa tutti i lavoratori in servizio ed in quiescenza del Ministero dei Beni Culturali. Le deleghe sono rilasciate dai lavoratori, direttamente alla Federazione CONFSAL- UNSA così come per successione viene trasferita la titolarità delle deleghe, già intesta allo SNABCA, alla federazione CONFSAL-UNSA.

4- La rappresentatività sindacale del Coordinamento Nazionale Beni Culturali in seno al Ministero per i Beni e le Attività Culturali è in capo alla Federazione CONFSAL-UNSA che è rappresentata dal Coordinatore Nazionale dei Beni Culturali, titolare della contrattazione decentrata nazionale e locale.

5- il Coordinamento Nazionale Beni Culturali assume la continuità storica e morale del preesistente Sindacato Nazionale Autonomo Beni Culturali e Ambientali - SNABCA

Art. 2 **(Scopi)**

Il Coordinamento Nazionale Beni Culturali persegue i seguenti scopi:

- a) tutelare e difendere i diritti nonché gli interessi morali ed economici del personale rappresentato;

b) salvaguardare il prestigio professionale di tutti i lavoratori promuovendo e attivando iniziative ed interventi atti a qualificare e rafforzare la professionalità.

Art. 3
(Organi del Coordinamento Nazionale)

1 -Gli organi centrali del Coordinamento Nazionale Beni Culturali sono:

- 1) il Congresso Nazionale;
- 2) il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 3) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- 4) il Segretario Nazionale;
- 5) la Segreteria Nazionale;
- 6) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) il Collegio dei Probiviri.

2 - Gli organi periferici del Coordinamento Nazionale Beni Culturali sono:

- 1) il Consiglio Regionale;
- 2) il Segretario Regionale;
- 3) Il Consiglio Provinciale
- 4) il Segretario Provinciale.
- 5) Il Consiglio di Sezione
- 6) Il Segretario di sezione

Art. 4
(Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Coordinamento Nazionale dei Beni Culturali ed è costituito dai Segretari Regionali e Provinciali.

Il congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni, e comunque in concomitanza con il Congresso della Federazione CONFESAL/UNSA, in via straordinaria, ogni qual volta se ne richieda la necessità per l'assunzione di decisioni che rivestano carattere di particolare urgenza e interesse per il buon funzionamento del Coordinamento.

Partecipano di diritto al Congresso:

- I Componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;
- La Segreteria Nazionale;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- I Componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti;
- I Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 5
(Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale)

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dal Congresso Nazionale presiede e coordina i lavori del Consiglio stesso.

Spetta, altresì, al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, l'apertura dei lavori del Congresso; in caso di sua assenza o di impedimento le predette funzioni sono svolte dal Segretario Coordinatore Nazionale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale partecipa di diritto alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Art 6
(Il Consiglio Direttivo Nazionale)

1 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo di direzione del Coordinamento tra un Congresso e l'altro; è composto da un numero massimo di 15 componenti eletti dal Congresso Nazionale.

Ad esso è affidato il compito di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso delle attività sindacali, di proporre la convocazione del Congresso Nazionale straordinario nei casi previsti dal presente Statuto.

Unitamente alla Segreteria Nazionale è responsabile all'attuazione degli orientamenti e delle disposizioni politico-sindacali determinate dal Congresso Nazionale.

Indica alla Segreteria Nazionale criteri per l'attuazione del mandato congressuale; delibera in sede di appello le ammissioni e le espulsioni dal sindacato, su indicazione degli Organi Statutari preposti.

Approva il bilancio consuntivo del Coordinamento, sentita la relazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Approva il bilancio preventivo proposto dalla Segreteria Nazionale.

Il consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal suo Presidente, di norma, una volta all'anno in via ordinaria; in via straordinaria, ogni qual volta lo richieda la Segreteria Nazionale, o su richiesta motivata della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 7
(Segreteria Nazionale)

1 - La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo del Coordinamento.

Si riunisce periodicamente, di norma, almeno ogni trimestre, su convocazione del Segretario Nazionale Coordinatore, ovvero ogni qual volta situazioni contingenti o straordinari lo richiedano.

La segreteria Nazionale, è composta di numero 5 (cinque) membri, eletti direttamente dal Congresso Nazionale; tra i suoi componenti elegge il Vice Segretario Nazionale.

I componenti della Segreteria Nazionale sono solidamente responsabili, nei limiti della delega loro affidata dal Segretario Nazionale.

2 - Sono compiti della Segreteria Nazionale:

a) attuare le determinazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale, assumendo le opportune iniziative sindacali.

b) vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento degli Organi Statutari Sindacali Periferici, coordinandone le attività.

c) attuare tutte le iniziative che possono contribuire all'elevazione culturale e professionale degli associati corrispondendo alle richieste di assistenza e di informazione

d) curare la gestione amministrativa finanziaria e patrimoniale del Coordinamento, predisponendo il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale

e) raccogliere e coordinare le proposte o le mozioni che saranno poi sottoposte a discussione nel Congresso Nazionale

f) deliberare, in prima stanza, l'accettazione o il rigetto delle domande di adesione

La Segreteria Nazionale inoltre, ha la facoltà di nomina dei Componenti le Commissioni e i Comitati che dovessero essere necessari per una migliore gestione dell'attività sindacale, richiedendone la ratifica al Consiglio Direttivo Nazionale; può, inoltre, procedere alla ricostituzione degli Organi Statutari (Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri), in caso di mancanza del numero legale che ne impedisca l'espletamento del mandato, proponendo la ratifica al Consiglio Direttivo Nazionale.

Per azioni e comportamenti posti in essere, sia da parte degli associati che, dei componenti gli Organi Statutari centrali e periferici che possono arrecare danno o nocimento grave al Coordinamento Nazionale Beni Culturali, la Segreteria Nazionale è competente ad attuare i provvedimenti disciplinari a carico degli inadempimenti, che hanno immediata esecuzione, trasmettendo, contemporaneamente, la documentazione relativa al Collegio dei Probiviri, per le determinazioni definitive.

Art. 8 (Il Segretario Nazionale Coordinatore)

1 - Il Segretario Nazionale Coordinatore:

- a) Rappresenta il Coordinamento Nazionale Beni Culturali nella Federazione Confsal/Unsa
- b) Presiede le riunioni della Segreteria Nazionale coordinandone i lavori.
- c) Assegna a ciascun componente della Segreteria Nazionale la responsabilità di specifici settori di attività.
- d) Per problematiche che richiedano specifiche competenze tecnico/amministrative o legali può avvalersi di consulenti esterni, dandone tempestiva comunicazione alla Segreteria Nazionale.
- e) In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Segretario Nazionale.

Art 9 (Collegio dei Revisori dei Conti)

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi ed un supplente, eletti dal Congresso Nazionale cura la verifica della gestione finanziaria e riferisce in merito al Congresso Nazionale ed al Consiglio Generale.

Art . 10 (Collegio dei Probiviri)

1 - E' il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna del Coordinamento.

2 - E' composto da 3 (tre) membri effettivi e 1 (uno) supplente eletto dal Congresso Nazionale.

3 - ha il compito di esaminare tutte le controversie di disciplina sindacale. A seguito di rimessa da parte della Segreteria Nazionale del relativo incartamento istruttorio.

4 - il collegio comunica il proprio lodo alla Segreteria Nazionale, proponendo in caso di accertata responsabilità, le sanzioni ritenute più idonee previste dal presente statuto.

5 – le determinazioni del Collegio, fatte proprie dalla Segreteria Nazionale, sono comunicate agli interessati ed al Consiglio direttivo Nazionale dal Segretario Coordinatore Nazionale.

6 – il Collegio è presieduto dal componente eletto con il maggior numero di voti ed in caso di parità dal più anziano di età.

Art. 11
(Il Consiglio Regionale)

È l'Organismo periferico di rappresentanza del Coordinamento Beni Culturali nella Regione.

Promuove l'attività sindacale nella Regione stessa, definendone gli indirizzi di massima, che vanno comunicati alla Segreteria Nazionale.

È composto da tutti i Segretari Provinciali ed elegge nel suo seno il Segretario Coordinatore Nazionale.

Art. 12
(Il Segretario Regionale Coordinatore)

Rappresenta il Coordinamento Beni Culturali nell'ambito della Regione.

Presiede le riunioni del Consiglio Regionale.

All'inizio di ciascun anno, il Segretario Regionale, invia alla Segreteria Nazionale una relazione sull'attività sindacale svolta nell'anno precedente e sulla situazione organizzativa della Regione, unitamente al rendiconto amministrativo per i contributi sindacali ricevuti.

Il Segretario Regionale può partecipare unitamente ai Segretari Provinciali e di Sezione alla contrattazione Integrativa locale.

Art. 13
(Il Consiglio Provinciale)

È l'Organismo di rappresentanza del Coordinamento Beni Culturali nella Provincia:

Promuove l'attività sindacale nella Provincia, definendone gli indirizzi di massima che vanno comunicati al segretario Coordinatore Regionale.

È composto da tutti i segretari di Sezione ed elegge nel suo seno il Segretario Provinciale Coordinatore.

Art.14
(Il Segretario Provinciale Coordinatore)

Rappresenta il Coordinamento Beni Culturali nella Provincia.

Presiede le riunioni del Consiglio Provinciale.

All'inizio di ciascun anno, il Segretario Provinciale, invia al segretario Regionale una relazione sull'attività sindacale svolta nell'anno precedente e sulla situazione organizzativa della Provincia, unitamente al rendiconto amministrativo per i contributi sindacali ricevuti il Segretario Provinciale può partecipare unitamente ai segretari di sezione alla contrattazione integrativa locale.

Art. 15
(Il Consiglio di sezione)

È l'Organismo di base del Coordinamento Beni Culturali.

Promuove l'attività sindacale nella Sezione, indicandone gli indirizzi di massima che vanno comunicati al Segretario Provinciale Coordinatore.

È composto da tutti gli iscritti della Sezione.

Art.16
(Il Segretario di Sezione)

Il Segretario di sezione è il responsabile dell'attività sindacale della sezione.
Convoca, almeno una volta l'anno, o quando ce ne fosse la necessità, assemblea degli iscritti relazionando sull'attività sindacale svolta.
È compito primario del Segretario di sezione ricercare il maggior numero di aderenti al Coordinamento.
Relaziona sulla sua attività al Segretario Coordinatore Provinciale.

Art.17
(espressione del voto)

Le deliberazioni degli organi centrali e periferici del Coordinamento Beni Culturali sono adottate a maggioranza semplice salvo i casi di espressa previsione di maggioranza qualificata.
Il voto si può esprimere con il sistema dello scrutinio segreto, per alzata di mano, per volta ed a maggioranza dell'organo nell'ambito del quale si esprime il voto stesso.
Le delibere adottate dai predetti organi, impegnano il Coordinamento Beni Culturali.

Art. 18
(Disciplina)

Gli iscritti e responsabili che degli Organi statutari che svolgano attività contraria o lesiva all'indirizzo del Coordinamento, possono essere momentaneamente sospesi dalle cariche, in via cautelare e successivamente inviati al Collegio Nazionale dei Probiviri che può adottare le seguenti sanzioni:

- a) La deplorazione con conseguente ammonizione
- b) La sospensione dalla carica del Coordinamento fino a 12 mesi
- c) La decadenza dalle cariche del Coordinamento
- d) Espulsione

Art.19
(Patrimonio)

Il patrimonio del coordinamento beni culturali è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori per acquisti o per altro titolo di possesso, nonché dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.
La Segreteria Nazionale del Coordinamento Beni Culturali, in allegato al Bilancio di previsione, presenta al consiglio direttivo nazionale l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato.

Art.20
(Organo di Stampa)

Il coordinamento nazionale beni culturali è l'unico proprietario dell'organo di stampa.
La direzione dell'organo di stampa e la responsabilità della pubblicazione sono affidate ad un direttore nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, al quale risponde della

propria attività, oltre al direttore responsabile, previsto dalla normativa, scelto tra iscritti all'albo nazionale e i giornalisti o pubblicitari.

Il direttore si avvale della collaborazione del comitato di redazione.

Art.21

(Disposizioni transitorie)

Il presente statuto, può essere modificato soltanto dal Congresso Nazionale, con deliberazioni a maggioranza dei delegati al congresso.

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Confsal/Unsa.